



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY
IL DIRETTORE GENERALE

CIRCOLARE 12 GIUGNO 2024

Oggetto: Maggiorazione del contributo per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente ai sensi dell'articolo 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 recante “Rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti” - Indicazioni operative.

Il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 ha introdotto la maggiorazione del contributo statale per l'acquisto di veicoli a basso livello di emissioni, ricompresi nelle fasce 0-20, 21-60 e 61-135 g CO₂/Km da adibire al servizio taxi.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 maggio 2024 disciplina tale misura nell'articolo 4 rubricato “*Maggiorazione del contributo per l'acquisto di veicoli di categoria M1 da parte dei titolari di licenze di taxi e di soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente*”.

Il primo comma di tale articolo stabilisce che, nel caso in cui l'acquirente sia un soggetto vincitore del concorso e assegnatario di nuove licenze, ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104 (11 agosto 2024) e fino al giorno precedente l'entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024 (24 maggio 2024), è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2022. Per la medesima tipologia di beneficiario, dalla data di entrata in vigore del DPCM 20 maggio 2024 (25 maggio 2024) e fino al 31 dicembre 2024, è raddoppiato il contributo per l'acquisto di veicoli previsto dall'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto.

Il secondo comma del medesimo articolo prevede che il contributo per l'acquisto dei veicoli di cui sopra è raddoppiato, secondo le modalità indicate al comma 1, inoltre, per:

- a) i titolari di licenza taxi che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio;
- b) i soggetti autorizzati all'esercizio del servizio di noleggio con conducente, di cui all'art. 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, che sostituiscono il proprio autoveicolo adibito al servizio.

Il terzo e ultimo comma precisa, infine, che la misura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è riconosciuta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti in misura *de minimis*.

Alla luce delle suddette previsioni, si ritiene di dover adottare con la presente circolare alcune indicazioni operative di seguito specificate.



Le prenotazioni dei contributi di cui all'articolo 4 del DPCM 20 maggio 2024 potranno essere inserite sulla piattaforma informatica, appositamente aggiornata dal gestore, a far data dal 17 giugno.

Al momento della prenotazione, e allo scopo di accertare la sussistenza dei requisiti previsti per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 del DPCM 20 maggio 2024, sarà necessaria la presentazione, oltre che delle dichiarazioni di cui alla Circolare 24 maggio 2024, anche della *Dichiarazione sostitutiva di atto notorio regime di aiuto "de minimis"* (Allegato A alla presente circolare).

Il modulo per l'anzidetta dichiarazione sarà reso disponibile sul sito istituzionale <http://ecobonus.mise.gov.it> e, dopo essere stato debitamente compilato e firmato dall'acquirente, dovrà essere inserito dal venditore nella piattaforma, unitamente agli altri moduli richiesti ai fini della presentazione della richiesta.

Sulle prenotazioni inserite ai sensi dell'articolo 4 del DPCM 20 maggio 2024 saranno effettuate, tra le altre, le verifiche volte ad accertare il rispetto degli obblighi connessi alla normativa *de minimis* di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, tramite il ricorso al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

I venditori dovranno confermare le operazioni entro 270 giorni dalla data di inserimento della prenotazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del DM 20 marzo 2019, come modificato dal DM 17 ottobre 2023 ovvero dal diverso termine previsto da successive disposizioni.

Sulle prenotazioni completate nella piattaforma saranno effettuati controlli di completezza e regolarità della documentazione fornita dai venditori.

In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste saranno attivate le modalità di revoca.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Casalino